

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI

8.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 LUGLIO 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUSTAVO SELVA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):		<b>Sostituzioni:</b>	
Scalia ed altri: Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 (77) .....	69	Selva Gustavo, <i>Presidente</i> .....	69
Selva Gustavo, <i>Presidente</i> .....	69, 70	<b>Votazione nominale:</b>	
Negri Guglielmo, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> ..	69, 70	Selva Gustavo, <i>Presidente</i> .....	70
Vigneri Adriana (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i> .....	69	<b>Allegati:</b>	
		<i>Allegato 1:</i> articoli della proposta di legge .....	71
		<i>Allegato 2:</i> emendamento presentato all'articolo 2 della proposta di legge .....	72



**La seduta comincia alle 14,35.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sostituzioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, gli onorevoli Adornato, Berlinguer, Corleone, Cossutta, Rossi Luigi e Tatarella sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Bova, de Biase Gaiotti, Scalia, Bellei Trenti, Comino e Carrara.

**Discussione della proposta di legge Scalia ed altri: Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 (77).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scalia, Bonfietti, Crucianelli, Petrini, Mattarella e Finocchiaro Fidelbo: « Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 ».

Onorevoli colleghi, ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge all'ordine del giorno e nella seduta del 29 marzo scorso ha deliberato di chiederne il trasferimento in sede legislativa. Essendosi verificati i presupposti previsti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento, nella seduta del 4 luglio scorso l'Assemblea ha approvato il trasferimento di sede.

Avverto che la V Commissione bilancio ha espresso, nella seduta del 23 maggio scorso, parere favorevole « a condizione che la copertura dell'onere di cui all'articolo 2 sia riferita al bilancio triennale 1995-1997, anziché a quello 1994-1996, in quanto ormai esaurito ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Vigneri ha facoltà di svolgere la relazione.

**ADRIANA VIGNERI, Relatore.** Signor presidente, nel rifarmi alla relazione svolta in sede referente, preannuncio la presentazione di un emendamento alla proposta di legge - che auspico la Commissione accolga - volto ad ottemperare alla condizione espressa nel parere della V Commissione, e raccomando una rapida approvazione del provvedimento.

**GUGLIELMO NEGRI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Dinanzi a questa grande tragedia che ha scosso profondamente il paese, nonostante i punti oscuri che ancora permangono e nonostante sia ancora pendente un procedimento giudiziario, il Governo si rimette alla saggia valutazione della Commissione per quanto riguarda la proposta di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto che gli articoli e l'emendamento presentato saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dell'unico emendamento ad esso presentato.

Qual è il parere del Governo sull'emendamento 2.1 del relatore?

**GUGLIELMO NEGRI**, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole.

**PRESIDENTE**. Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Scalia ed altri:  
« Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 » (77):

Presenti e votanti .....	27
Maggioranza .....	14

Hanno votato sì..... 27

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Bassanini, Bellei Trenti, Bielli, Bova, Carrara, Chiaromonte, Cola, Comino, Di Muccio, Elia, Fontan, de Biase Gaiotti, Giulietti, Jervolino Russo, Magrone, Masselli, Mattarella, Moroni, Novelli, Pericu, Reale, Ronchi, Scalia, Selva, Soda, Venezia e Vigneri.

**La seduta termina alle 14,55.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 7 luglio 1995.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

## ALLEGATO 1

**Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 (77)**

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'elargizione di cui all'articolo 4 e l'opzione di cui all'articolo 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche ai componenti le famiglie di coloro che hanno perso la vita in occasione del disastro aereo occorso il 27 giugno 1980 nella zona di Ustica all'aeromobile DC 9 della società ITAVIA durante il volo di linea Bologna-Palermo.

2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, nonché della determinazione della cumulabilità del beneficio si applicano gli articoli 6, 10, 13 e 16 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Il termine di cui all'articolo 6 della citata legge

n. 302 del 1990 è fissato, ai fini della presente legge, in novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12,15 miliardi per l'anno 1994, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE N. 77**

*All'articolo 2, comma 1, sostituire la parola: 1994 con la seguente: 1995 e sostituire le parole: 1994-1996 con le seguenti: 1995-1997.*

2. 1.

Il Relatore.